



UFFICIO POLITICHE SOCIALI, PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE GIOVANILI, PUBBLICA ISTRUZIONE E TRASPORTI  
Tel. 0873/340230-340231

**AVVISO PUBBLICO  
PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI  
DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO (L.431/98 art.11)  
Annualità 2023 (locazioni anno 2022)**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**rende noto**

che, a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso e sino alla data del **10/11/2023**, i conduttori di alloggi in locazione in possesso dei requisiti sottoelencati possono presentare domanda per ottenere contributi quale sostegno per il pagamento dei canoni di locazione anno 2022.

**REQUISITI PER L'AMMISSIONE, in possesso alla data di presentazione della domanda:**

- Cittadinanza italiana;
- Cittadinanza in uno Stato appartenente all'Unione Europea, purchè in possesso di attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'UE (D.Lgs. 06/02/2007 n. 30);
- Cittadinanza di uno Stato non Unione Europea purchè in possesso di titolo di soggiorno valido;
- Residenza nel Comune di **San Salvo**;
- Essere titolare di un contratto di locazione esclusivamente ad uso abitativo riferito ad un alloggio, di proprietà privata, corrispondente alla propria residenza anagrafica, situato nel Comune di San Salvo, regolarmente registrato ed in regola con il pagamento annuale dell'imposta di registro presso l'Agenzia delle Entrate;
- Essere titolare di un contratto di locazione, regolarmente registrato, che non rientri nelle categorie catastali A1, A8, A9;
- Non essere assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica;
- Non possedere un patrimonio mobiliare superiore ad € 25.000,00 come risulta dall'attestazione Isee;
- Non essere titolare, assieme al proprio nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, in tutto o in parte, su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo, di superficie complessiva adeguata secondo i parametri indicati nell'art. 2 della L.R. 96/96;
- I contributi concessi non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del reddito di cittadinanza (comma 6 art. 1 DM 19/07/2021), pertanto, nel caso si presenti lo stesso la richiesta del contributo a valere sul Fondo 431 art. 11, il Comune provvederà a trasmettere l'elenco dei beneficiari all'Inps per l'eventuale relativa compensazione della quota dell'affitto, qualora ne abbiano beneficiato;
- I contributi concessi non sono cumulabili con le detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in favore dei conduttori di alloggi locati a titolo di abitazione principale (comma 2, art. 10, Legge 431/98), pertanto il Comune, dopo aver verificato se il richiedente ha fatto ricorso a tale detrazione d'imposta, provvederà a scomputarla dall'importo del contributo eventualmente spettante ai sensi della L. 431/1998 art. 11.
- Limiti di reddito:
  - ✓ **FASCIA A:** reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare (ISE), rapportato ai mesi di pagamento del canone, non superiore a due pensioni minime Inps anno 2022 (**€ 13.659,88**) rispetto al quale l'incidenza del canone sul reddito non sia inferiore al 14%, e il contributo erogabile non può, in ogni caso, essere superiore a € 3.100,00;

✓ **FASCIA B:** reddito annuo convenzionale complessivo (ISEE) non superiore a € 15.853,63.

Il reddito convenzionale (€ 15.853,63) è utile solo al fine di stabilire il requisito per accedere ai contributi, mentre ai fini dell'incidenza canone/reddito deve farsi riferimento all'ISE che non deve essere superiore ad € 18.000,00 e rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 24%, e il contributo erogabile non può, in ogni caso, essere superiore a € 2.325,00;

In presenza di un solo reddito derivante da lavoro dipendente o pensione oppure nei casi previsti dal comma 4 dell'art. 2 del D.M. 7/06/1999, l'Isce verrà ridotto automaticamente del 25% dall'applicativo di calcolo e, comunque, nell'importo massimo pari ad € 15.853,63. Le due condizioni non sono cumulabili.

Nel caso di reddito "zero" o inferiore al canone di locazione, si procederà ad una verifica da parte dei servizi sociali circa la situazione economica assistenziale del nucleo, o, in alternativa, bisognerà presentare un'autocertificazione attestante la fonte di sostentamento (con l'indicazione dei dati anagrafici e copia del documento di chi fornisce il sostegno economico).

### **DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:**

- Copia documento di riconoscimento e codice fiscale del richiedente;
- Copia attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'UE (D.Lgs. 06/02/2007 n. 30) (*per i cittadini comunitari*);
- Copia titolo di soggiorno in corso di validità (*per i cittadini extracomunitari*);
- Copia del contratto di locazione con estremi di registrazione;
- Copia ricevuta pagamento imposta registro anno 2022;
- ISEE in corso di validità;
- Copia certificazione invalidità e/o riconoscimento handicap L.104/92 (*nel caso in cui nel nucleo familiare vi sia la presenza di persone disabili*);
- Copia codice Iban c/c intestato al richiedente.

**Si comunica che il contributo è interamente a carico della Regione Abruzzo con i fondi nazionali assegnati dal Ministero. Pertanto l'eventuale contributo spettante verrà liquidato solo dopo l'assegnazione ed il trasferimento dei fondi da parte del Ministero alla Regione e dalla Regione ai Comuni.**

La modulistica è disponibile presso l'Ufficio **SECRETARIATO SOCIALE** del Comune di San Salvo sito in Piazza Papa Giovanni XXIII (Sede Municipale) - Tel. 0873/340249, nei seguenti giorni ed orari:

LUNEDI'	MARTEDI'	MERCOLEDI'	GIOVEDI'	VENERDI'
09-12	09-12	09-12	09-12	09-12
-	16-18	-	16-18	-

Il modulo di domanda è scaricabile anche dal sito del Comune di San Salvo [www.comunesansalvo.it](http://www.comunesansalvo.it) nella sezione "Avvisi".

**LE DOMANDE SI POTRANNO PRESENTARE  
FINO ALLE ORE 13 DEL 13/11/2023 PENA LA DECADENZA.**

San Salvo, 11/10/2023



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Dott.ssa G. Natascia DELL'OSA)